STATUTO

COMPAGNIA PISANA TRASPORTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PISA PI VIA A. BELLATALLA SNC
Numero REA: PI - 94499
Codice fiscale: 01024770503
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-04-2015 - Statuto completo 2

Allegato.....al

N°.....di raccolta

STATUTO

Art. 1 Costituzione e denominazione
E' costituita la società a responsabilità limitata con la denominazione "Compagnia Pisana Trasporti S.r.l. in liquidazione".
La denominazione sociale può essere usata nella forma abbreviata "CPT S.r.l.".
Art. 2 - Sede
La società ha sede in Pisa all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.
Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire altrove, anche all'estero, uffici, agenzie, rappresentanze e punti di vendita che non siano sedi secondarie.
Art. 3 - Oggetto
La società svolge l'attività di organizzazione ed esercizio di servizi di trasporto, locale, regionale, nazionale ed internazionale, di persone e di merci.
L'attività è svolta mediante sistemi di mobilità terrestri, sia su gomma che su ferro, marittimi, lacuali, fluviali ed aerei.
La società provvede alla progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti, delle infrastrutture e dei beni mobili ed immobili per l'esercizio dei sistemi di mobilità.
La società può svolgere tutte le attività dipendenti, strumentali, affini e connesse a quanto sopra indicato, ivi compreso in particolare:
-la progettazione, costruzione, gestione di infrastrutture di trasporto, di parcheggi, di officine, di carrozzerie per la riparazione e la revisione dei veicoli, di magazzini di pezzi di ricambio per qualsiasi tipo di veicolo e di carburanti, lubrificanti e pneumatici;
-la costituzione e la gestione di agenzie di viaggio e di turismo;
-l'attività di cambia valute;
-l'impianto, la gestione e l'esercizio di magazzini e/o depositi generali per lo stoccaggio ed il magazzinaggio di merci varie e/o di beni mobili in genere;
-la consulenza e l'assistenza tecnica e amministrativa a imprese, società o enti che operano in settori simili o collegati;
-l'assistenza tecnica ed amministrativa, compresa la gestione del personale, a società controllate o collegate, oppure da queste ultime controllate o ad esse collegate;
-gli studi, le iniziative e le ricerche anche in collaborazione con altri soggetti, imprese, società, enti o istituti di ricerca al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie nel settore del trasporto. La società può porre in essere ed esercitare qualsiasi attività e/o servizio, anche di commercializzazione e di studio, connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra, nessuno escluso. La società può promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o in altre imprese, società, comunque connesso al proprio, sia italiane che estere.
La società può entrare in associazioni di imprese, assumere ed affidare lavori e servizi, gestire beni, complessi di beni e di strutture di terzi.
La società può compiere tutte le operazioni e svolgere tutte le attività economiche, commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. La

società non può in alcun caso svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria, consorzi, enti e joint venture in genere aventi oggetto analogo, affine creditizia e finanziaria.
La società può ricevere da soci versamenti, fruttiferi o infruttiferi di interessi, a titolo di capitale o di debito, nel rispetto delle norme di legge in materia.
Art. 4 - Durata
La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.
Art. 5 - Domicilio
Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.
Art. 6 - Capitale e partecipazioni
Il capitale sociale è di € 16.800.000 (sedicimilioniottocentomila) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c.
I Comuni soci mantengono una partecipazione nel capitale mai inferiore al 50,1% dello stesso.
In caso di aumento del capitale sociale i Comuni soci esercitano il diritto di opzione in modo da mantenere una partecipazione non inferiore al 50,1%.
Art. 7 - Finanziamenti
La società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.
Art. 8 - Trasferimento delle partecipazioni
Le partecipazioni sono liberamente trasferibili.
Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza del precedente art. 6 e di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non ha diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non è legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società.
Quando un socio intende cedere in tutto o in parte le proprie partecipazioni ovvero i diritti di opzione, deve offrirli agli altri soci, che hanno facoltà di esercitare il diritto di prelazione, ferme le disposizioni del Codice Civile.
In caso di mancato esercizio di tale diritto, le partecipazioni o i relativi diritti di opzione possono essere trasferiti a soggetti diversi dai soci.
Il socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie partecipazioni deve comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC o PEC al consiglio di amministrazione: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, i particolare, il prezzo e le modalità di pagamento, ed inoltre la richiesta di gradimento dell'eventuale cessionario.
Ove il corrispettivo dell'alienazione abbia carattere infungibile, come, esemplificativamente, in caso di permuta o conferimento, oppure laddove l'alienazione avvenga a titolo gratuito, ai fini dell'esercizio della prelazione il corrispettivo pecuniario è determinato con arbitrium boni viri da un arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale di Pisa, su istanza del Presidente del consiglio di amministrazione.
L'arbitratore deve comunicare la propria determinazione al denunziante e al Presidente del consiglio di amministrazione, mediante lettera raccoman-

data con avviso di ricevimento o PEC spedita entro venti giorni dall'accettazione dell'incarico. Le spese dell'arbitraggio sono, in ogni caso, a carico della parte denunziante.
Il consiglio di amministrazione, entro venti giorni dal ricevimento della raccomandata, comunica l'offerta agli altri soci.
I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione comunicano al consiglio di amministrazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione dell'organo amministrativo, la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione dell'organo amministrativo, la dichiarazione di esercizio della prelazione.
Il consiglio di amministrazione può respingere la richiesta di esercizio del diritto di prelazione qualora non sia rispettato il disposto dell'art. 6.
In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, le partecipazioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da considerazione dei limiti di partecipazione di cui all'art. 6, o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.
La comunicazione dell'intenzione di trasferire le partecipazioni formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c.. Pertanto il contratto è concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della replica del consiglio di amministrazione con la quale si indica il socio o i soci che hanno esercitato il diritto di prelazione e questo non è stato respinto dall'organo amministrativo stesso.
Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro dei soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denuntiatio.
La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.
Il diritto di prelazione deve essere esercitato per la totalità delle partecipazioni offerte.
Qualora nessun socio intenda acquistare le partecipazioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parti di esse, il consiglio di amministrazione comunica al socio cedente il gradimento del cessionario qualora sia rispettato il disposto dell'art. 6.
II socio offerente è libero di trasferire, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del consiglio di amministrazione, tutte le partecipazioni all'acquirente indicato nella comunicazione dell'offerta. entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del consiglio di amministrazione, tutte le partecipazioni all'acquirente indicato nella comunicazione dell'offerta.
Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle partecipazioni.
Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.
Art. 9 - Recesso
Per i casi e le modalità di recesso del socio si rinvia a quanto previsto dagli artt. dal c.c., fermo restando quanto previsto dall'art. 6.

Art. 10 - Competenze dell'assemblea

L'assemblea è competente nelle materie ad essa riservate dalla legge.
In particolare l'assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio;
b) nomina e revoca il presidente del consiglio di amministrazione e gli amministratori, i sindaci ed il presidente del collegio sindacale, nonché, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
c) determina il compenso per gli amministratori e i sindaci;
d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
f) le modifiche dello statuto;
g) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
h) l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro della società o delle società da questa controllate;
i) le altre materie ad essa attribuite dalla legge.

Art. 11 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione.
L'assemblea può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale purché in Italia.
In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal sindaco unico o dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.
L'avviso di convocazione deve indicare:
a) il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
b) la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
c) le materie all'ordine del giorno.
L'assemblea è convocata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC oppure mediante messaggio via telefax almeno otto giorni prima dell'assemblea.
L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, oppure nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il bilancio può essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 12 - Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.
L'assemblea in seconda o ulteriore convocazione deve svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata per la prima convocazione.
L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno di precedente convocazione.

Art. 13 - Assemblea: determinazione del quorum

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.
L'assemblea in prima, seconda o ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della società o di società controllate.
L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole della metà del capitale sociale. In seconda convocazione è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
Tuttavia in prima e seconda convocazione è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più del settanta per cento del capitale sociale per le delibere inerenti:
a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
b) la trasformazione;
c) lo scioglimento anticipato;
d) la proroga della durata;
e) la revoca dello stato di liquidazione;
f) il trasferimento della sede sociale all'estero;
g) l'emissione di partecipazioni privilegiate;
h) l'aumento del capitale sociale;
i) l'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.
Art. 14 - Norme per il computo del quorum
Nel computo del quorum costitutivo si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente.
Art. 15 - Legittimazione a partecipare alle assemblee e a votare
Hanno diritto di partecipare alle assemblee e di votare i soci che risultino iscritti nell'apposita sezione del Registro Imprese.
Art. 16 - Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe
La delega è conferita per iscritto ed è acquisita e conservata dalla società.
La delega può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.
Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.
Art. 17 - Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti.
L'assemblea nomina il segretario, anche non socio, ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci, salvo i casi in cui sia richiesta la presenza di un notaio.
Il presidente dell'assemblea constata la regolare costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea e accerta e proclama i risultati delle votazioni.
Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli intervenuti, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente dell'assemblea propone le procedure che possono essere modificate con

voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea è redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e di pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Art.- 18 - Svolgimento dei lavori assembleari

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare e modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea si può riunire in più luoghi, contigui o distanti, in audiovideo-conferenza collegata purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui è dato atto nel relativo verbale:

sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

sia consentito al segretario di percepire gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti;

siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audiovideo collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente ed il segretario.

Art. 19 - Modalità di voto

Il voto segreto non è ammesso. Il voto è espresso per appello nominale. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Art. 20 - Amministrazione

La società è amministrata da un organo amministrativo composto da un numero di membri determinato dall'assemblea anche in considerazione delle norme di legge vigenti in materia di società a partecipazione pubblica.

Gli amministratori, anche non soci, durano in carica per il periodo stabilito dalla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

La gestione della società spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge.

Sono inoltre attribuite al consiglio di amministrazione le seguenti competenze: la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505 bis, 2506 ter c.c.;

a) la delibera di fusione nei casi di cui agli artt.2505, 2505 bis, 2506 ter cod. civ.;

b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;

c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

d) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;

e) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;

f) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capita-

le sociale.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.
Possono essere nominati procuratori, determinandone i poteri.

Art. 21 - Delibere del consiglio di amministrazione

Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente.
La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione mediante lettera da spedire con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, via telefax, per posta elettronica, o consegnata a mano.
Gli amministratori, al momento della loro nomina, comunicano alla società l'indirizzo cui inviare le comunicazioni per posta, a mano, via telefax o per posta elettronica.
In caso di urgenza la convocazione è effettuata almeno un giorno prima della riunione mediante lettera da spedire via telefax, per posta elettronica o consegnata a mano.
Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo del quorum deliberativo.
In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione.
Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri effettivi del collegio sindacale.
Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal consigliere a ciò specificatamente delegato o, in subordine, dal consigliere più anziano di età.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 22 - rappresentanza sociale

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione o al consigliere munito di delega del consiglio.

Art. 23 - Remunerazione degli amministratori

Ai membri dei consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina cui può aggiungersi un'indennità di risultato il tutto nei limiti previsti dalla legge.
La remunerazione degli amministratori investiti della carica di consigliere delegato, sempre nei limiti previsti dalla legge è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Art. 24 - Controllo e Revisione legale

L'organo sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
All'organo sindacale potrà essere affidata la revisione legale dei conti. In relazione a ciò esso dovrà essere scelto unicamente tra i Revisori Contabili iscritti nel Registro Istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'organo sindacale resta in carica per tre esercizi e scade alla data di celebrazione dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Nel caso che l'assemblea opti per l'organo collegiale esso sarà costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, ne nomina il Presidente e determina per tutto il periodo dell'incarico il compenso.
E' ineleggibile e se eletto decade immediatamente, il sindaco della società controllata o della società controllante.
Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici.
La revisione legale dei conti potrà essere affidata a soggetto diverso dall'organo sindacale.
Art. 25 - Esercizio sociale e utili
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Gli utili netti, risultanti dal bilancio annuale, dedotta la ventesima parte di essi da assegnare alla riserva legale come per legge, sono distribuiti ai soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea deliberi altri prelievi o destinazione degli stessi.
Art. 26 - Scioglimento e liquidazione
Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla legge.
Art. 27 - Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, è risolta da un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno in qualità di Presidente, nominato dal Presidente del Tribunale di Pisa entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente. Gli arbitri provvedono, di comune accordo, alla designazione del presidente del Tribunale di Pisa.
La sede del collegio arbitrale è presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.
Gli arbitri adottano le loro decisioni secondo il diritto in via rituale osservando nel procedimento le norme del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale.
Il collegio arbitrale deve decidere entro novanta giorni dalla nomina.
Le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincolano irrevocabilmente le parti.
Il collegio arbitrale determina come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 17.1.2003 n.5.
Art. 28 - Norma generale
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
F.to Mario Silvi
F.to Pasquale Marino Notaio

MUI Bollo assolto mediante MUI ai sensi del D.Lgs. 22.2.2007

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 7 marzo 2005 n.82.